

**OGGETTO : Parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. N. 380/2001**

**Compatibilità idraulica art. 10 LR 22/2011**

Richiesta parere in merito al "Adozione Piano Attuativo in Variante al PRG per Recupero e Riquilificazione Urbanistica e Ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 L.R. 34/1992 e s.m.i. Area Ex Branella in Via Costa nri. 1921-23\_Proprietà Luciano Gabrielli"

Comune di P.S. GIORGIO

È stata esaminata, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e per le valutazioni sulla compatibilità idraulica, la documentazione in merito alla "*Richiesta parere in merito al "Adozione Piano Attuativo in Variante al PRG per Recupero e Riquilificazione Urbanistica e Ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 L.R. 34/1992 e s.m.i. Area Ex Branella in Via Costa nri. 1921-23\_Proprietà Luciano Gabrielli"*" trasmessa dal Comune di P.S. GIORGIO con nota prot. 22115/2023, assunta al ns prot. n. 0964710/2023].

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici altresì lo studio geologico e la VCI redatti dal geol. Gianluca Testaguzza.

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che la "*Richiesta parere in merito al "Adozione Piano Attuativo in Variante al PRG per Recupero e Riquilificazione Urbanistica e Ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 L.R. 34/1992 e s.m.i. Area Ex Branella in Via Costa nri. 1921-23\_Proprietà Luciano Gabrielli"*" riguarda la trasformazione di un'area a destinazione urbanistica attuale SG (verde pubblico), D1 e D2 (industriale e commerciale) a zona ZPU2, differenziata in due comparti in particolare ZPU2-B (residenza permanente) e ZPU2-A (commerciale).

**Visto** l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

**Visti** i contenuti della Circolare della Regione Marche n.14 del 28.08.1990;

**Viste** le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;

**Viste** la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014;

**VISTI** l'art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) e la DGR n.1677 del 30/12/2021.

**Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001)**

**Rilevato che**

- dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche per l'area non risultano interferenze con aree in dissesto per frana e/o esondazione;
- nella documentazione geologica il tecnico incaricato rileva che "*la progettazione urbanistica in oggetto Fattibile da un punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico.*"

**Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, per la "Richiesta parere in merito al "Adozione Piano Attuativo in Variante al PRG per Recupero e Riquilificazione Urbanistica e Ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 L.R. 34/1992 e s.m.i. Area Ex Branella in Via Costa nri. 1921-23\_Proprietà Luciano Gabrielli" con le seguenti prescrizioni:**

- siano fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al PGIZC
- acquisizione in sede di progettazione di ogni eventuale singolo intervento da realizzare degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno, in conformità delle norme tecniche vigenti in materia di

- costruzioni in zone sismiche e in particolare alle NTC 2018;
- in generale, di limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisoriale e/o strutturali adeguatamente dimensionate;
  - gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo III della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 – *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”*, invero di prevedere un’adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare dispersioni sul terreno pregiudizievoli agli effetti della stabilità dei terreni e delle strutture di fondazione, altresì prevedendone una regolare manutenzione;
  - ad ogni modo, sia limitata al minimo e allo stretto necessario l’impermeabilizzazione delle aree.

**Verifica di compatibilità idraulica, di cui all’art.10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014.**

La verifica di compatibilità idraulica allegata alla *“Richiesta parere in merito al “Adozione Piano Attuativo in Variante al PRG per Recupero e Riqualificazione Urbanistica e Ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 L.R. 34/1992 e s.m.i. Area Ex Branella in Via Costa nri. 1921-23\_Proprietà Luciano Gabrielli”* è stata effettuata da parte del dott. geol. Gianluca Testaguzza, iscritto all’Ordine dei geologi delle Marche, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014;

**Considerato** quanto relazionato dal dott. geol. Gianluca Testaguzza, si concorda:

- con il livello di approfondimento dell’analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014;
- con le valutazioni effettuate in sede di verifica della compatibilità idraulica.

**Pertanto** si ritiene la previsione urbanistica riguardante il Comune di P.S. Giorgio, di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare, qualora ricorrente, il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tale prescrizione è di competenza dell’Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di approvazione dello strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Geol. Cristiana Villatora)

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

RdP art\_89 DPR 380/2001 [Cristiana Villatora](#) 0734.2212313

RdP, art. 10 L.R. 22/2011 - [Cristiana Villatora](#) 0734.2212313